

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 07690/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7690 del 2023, proposto da Antonio Mariano, rappresentato e difeso dall'Avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez Pa e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Cultura, Commissione D'Esame, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Roberto Mariano, Tonti Scilla, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

1) della Graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (PROFILO ECO), per come pubblicate sul sito di Formez Pa in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente;

2) della Graduatoria dei vincitori – Profilo ECO del concorso in questione;

3) del decreto di approvazione delle Graduatorie adottato dalla Commissione di concorso;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, eventualmente ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali di valutazione dei titoli del ricorrente sebbene sconosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli eventuali avvisi di scorrimento della graduatoria;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1 punto aggiuntivo sui titoli di studio dichiarati in domanda ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso;

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione ai titoli e adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione Pubblica, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami;

Ritenuto, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione interministeriale Ripam e di Formez Pa, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione;

- FISSA la pubblica udienza dell'8 luglio 2025 per la trattazione del merito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 2 aprile 2025.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

IL SEGRETARIO